

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 14 gennaio 2017

Circolare 4/2017: Contabilità Semplificata “Per Cassa”

Gentile Cliente,

con la presente Le ricordiamo che la Legge Finanziaria 2017 ha introdotto, **a decorrere dallo 01.01.2017**, una variazione normativa per le ditte individuali / società di persone che sono in regime di contabilità semplificata.

A seguito di quanto sopra **le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’esercizio** (ossia utile o perdita) non più in base a principio di competenza bensì **in base al principio di cassa**

REGIME DI CASSA

Regime naturale

La riformulata normativa introduce, ai fini delle imposte dirette, come regime “naturale” per i soggetti in contabilità semplificata, il principio di cassa (con eccezioni su alcune voci quali rimanenze,) in luogo di quello per competenza.

Conseguentemente **i componenti positivi** (es. ricavi da fatture emesse/corrispettivi, ricevute fiscali) e **negativi** (es. costi da fatture acquisto, buste paga,) **assumeranno rilievo** dall’anno 2017, di regola, **nell’anno in cui verranno incassati / pagati** e non in base alla data della fattura (vigente fino al 2016)

Regime opzionale

Il contribuente ha facoltà di continuare ad applicare il principio di competenza tramite apposita opzione per passare al regime della contabilità ordinaria (regime vigente per le Srl, SpA, Cooperative)

L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca; in ogni caso è vincolante per il periodo stesso e per i 2 successivi

ASPETTI CONTABILI

A seguito del nuovo regime contabile i soggetti in contabilità semplificata per cassa devono comportarsi come segue:

- Per le fatture emesse / ricevute / corrispettivi:
 - fino al 31.12.2016:
 - venivano annotati su 1 registro ossia registro fatture emesse e/o corrispettivi
 - dallo 01.01. 2017:
 - occorrerà annotare sui documenti le date dell'incasso e relativi l'importi
 - occorrerà registrare i documenti su 2 registri (anziché su 1 come fino al 2016) ossia registro Iva fatture emesse (e/o corrispettivi) + registro Incassi
- Per le fatture di acquisto / documenti di costo:
 - fino al 31.12.2016:
 - venivano annotati su 1 registro ossia registro Iva degli acquisti
 - dallo 01.01. 2017:
 - occorrerà annotare sui documenti le data del pagamento e relativi importi
 - occorrerà registrare i documenti su 2 registri (anziché su 1 come fino al 2016) ossia registro Iva acquisti + registro Pagamenti

Quanto sopra comporterà le **conseguenze sotto indicate**:

- l'obbligo da parte del Cliente di "tenere" un conto corrente dedicato all'attività da parte della ditta individuale / società di persone in contabilità semplificata
- l'obbligo da parte del Cliente di "annotare" su tutti i documenti che consegna al Commercialista anche le date degli incassi (con il relativo importo) e le date dei pagamenti (con i relativi importi) poiché devono essere monitorate le entrate e le uscite finanziarie quali risultanti sia dalla cassa sia dai conti correnti bancari;
- l'obbligo da parte del Commercialista di "adeguare" i software per effettuare le registrazioni del "variato" regime contabile delle ex-semplificate con maggiori costi da sostenere in merito;
- l'obbligo da parte del Commercialista di "aumentare" i tempi necessari per effettuare le registrazioni contabili in quanto dal 2017 la registrazione di 1 documento comporterà almeno il "raddoppio" delle registrazioni contabili rispetto all'anno 2016
- l'obbligo da parte del Commercialista di "raddoppiare" i registri contabili su cui registrare i documenti in questione (perché dal 2017 i registri da tenere saranno 4 anziché 2 dell'anno 2016)

Il regime in questione contiene ancora delle problematiche specialmente con riferimento alle rimanenze finali che, ad ora, hanno perso di rilevanza nella determinazione del risultato d'esercizio

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

E' prevista la possibilità che con decreto del MEF, da emanarsi entro 30 gg., dalla data di entrata in vigore della legge in esame, siano adottate disposizioni attuative del regime in argomento

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni